



CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 11 DEL 28/04/2025

Proponente: Giampiero Soru

OGGETTO: Adozione Schema di Rendiconto della Gestione per l'anno 2024 e trasmissione dello stesso alla Conferenza Metropolitana per acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto dell'ente e dell'articolo 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visto il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 151 (Principi in materia di contabilità), 162 (Principi del bilancio), 164 (Caratteristiche del bilancio), 165 (Struttura del bilancio), 166 (Fondo di riserva), 167 (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali) e 172 (Altri allegati al bilancio di previsione), 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati);

Visto il D. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari con particolare riferimento agli articoli 7 (Organi della Città Metropolitana), 8 (Il Sindaco Metropolitano), 13 (Il Consiglio Metropolitano), 26 (Norma finale);

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 4 del 25/03/2019;

Visti i seguenti articoli del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni:

Art. 151 – Principi generali

Comma 5: I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale

Comma 6: Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Comma 7: Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo

Art. 227 – Rendiconto della gestione:

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio

della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.

Art. 228 – Conto del Bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 229 – Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

Art. 230- Conto del Patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni

9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 231 – Relazione sulla gestione

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 232 Contabilità economica

- 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.*

Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni

- 1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*
- 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:*
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;*
 - b) la lista per tipologie di beni;*
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;*
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;*
 - e) i verbali di passaggio di gestione;*
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;*
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.*
- 3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.*
- 4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.*

Art. 233-bis Il bilancio consolidato

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.*

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione , comma 1, lettera d):

- 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

(...)

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 11 del Decreto Legislativo 118/2011- Schemi di bilancio

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:*
 - a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;*
 - b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;*
 - c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.*

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visti inoltre:

L'articolo 77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008 che prevede l'obbligo per tutti gli enti di allegare al Rendiconto i prospetti finali SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti) relativi alle entrate, uscite e disponibilità liquide;

L'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

Visto l'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni con il quale in tema di Indicatori di bilancio si stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, da allegarsi al Bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23/12/2015 e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono approvati gli schemi degli Indicatori di bilancio che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali sono tenuti ad allegare al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della Gestione;

Preso atto che:

il Tesoriere dell'ente, ai sensi dell'art. 226 del Testo Unico 267/2000, ha reso il conto della sua gestione per l'esercizio 2024, secondo il modello previsto dal D.P.R. 194/1996; che in base ai riscontri operati risulta concordante con il conto del bilancio 2024

L'Economo dell'ente, in ottemperanza al disposto dell'art. 233 del Testo Unico 267/2000, ha presentato il conto della gestione per l'anno 2024, secondo il modello previsto dal D.P.R. 194/1996, concordante con la contabilità finanziaria dell'ente;

gli agenti contabili incaricati della riscossione hanno presentato il conto della loro gestione per l'anno 2024, secondo il modello previsto dal D.P.R. 194/1996, concordanti con la contabilità finanziaria dell'ente;

i consegnatari dei beni immobili e mobili hanno presentato il conto della loro gestione per l'anno 2024, secondo il modello previsto dal D.P.R. 194/1996, concordanti con la contabilità finanziaria e con gli inventari dell'ente;

il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato dai dirigenti, responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di competenza, e approvato dall'ente con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 48 del 21/03/2025 ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

l'aggiornamento annuale degli inventari, previsto dall'articolo 230, comma 7, del T.U.E.L. è stato effettuato dai singoli dirigenti responsabili per quanto di competenza;

come risulta dalle attestazioni dei dirigenti, non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e privi di copertura finanziaria non finanziati;

Visto il vigente regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 25/03/2019 e, in particolare gli articoli 34, 35 e 36;

Visto l'articolo 34, comma 3, del vigente regolamento di contabilità che prevede: *"In sede di rendiconto, il Sindaco Metropolitano, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 175, comma 5-ter, del TUEL, comunica al Consiglio Metropolitano l'elenco delle variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 175, comma 5 bis, adottate con proprio decreto nell'anno cui si riferisce il rendiconto."*

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 48 del 21/03/2025 con il quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024 della Città Metropolitana di Cagliari;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 56 del 31/03/2025 con il quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2024 della Città Metropolitana di Cagliari;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Relazione al rendiconto della gestione 2024 presentata dal Collegio dei Revisori come risulta dal verbale n. 15 del 10 Aprile 2025;

DELIBERA

1. **Di approvare lo schema** del Rendiconto della Gestione 2024 comprendente i seguenti documenti, redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale:

- Il Conto del Bilancio (Allegato 1A.0)
- Allegati al Conto del Bilancio di cui all'allegato 10 D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1A.1)
 - 1. Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione
 - 2. Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
 - 3. Composizione del Fondo Svalutazione Crediti
 - 4. Entrate per titoli, tipologie e categorie – Accertamenti;
 - 5. Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Impegni;
 - 6. Riepiloghi Spese per Titoli e Macroaggregati
 - 7. Accertamenti pluriennali
 - 8. Impegni pluriennali
 - 9. Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
 - 10. Costi per Missione
 - 11. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (All. a/1)
 - 12. Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (All. a/2)

13.Elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione (All. a/3)

- Lo Stato Patrimoniale (Allegato 1 B);
- Il Conto Economico (Allegato 1 C);

2. Di approvare i conti degli agenti contabili:

- Conto del Tesoriere 2024 (Allegato 2);
- Conto della gestione dell'economo dell'ente 2024 (Allegato 3);
- Conto degli agenti della riscossione 2024 (Allegato 4);
- Conto dei consegnatari dei beni mobili iscritti nell'inventario dell'ente (Allegato 5);

3. Di allegare al Rendiconto della gestione 2024 i seguenti documenti:

Relazione dell'organo esecutivo: (Allegato 6);

Parte I – Gestione Finanziaria (Volume n. 1)

Parte II – Gestione Economico-Patrimoniale (Volume n. 2)

Parte III – Relazioni finali dei singoli settori (Volume n. 3)

Elenco dei residui attivi riaccertati (Allegato 7);

Elenco dei residui passivi riaccertati (Allegato 8);

Elenco dei residui attivi maggiori e insussistenti (Allegato 9);

Elenco dei residui passivi insussistenti (Allegato 10);

Delibera del C. M. n. 23 del 06/08/2024 di Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2024 (Allegato 11);

Avanzo vincolato e avanzo destinato (Allegato 12);

Crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio (Allegato 13);

Attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria (Allegato 14);

Pareggio di Bilancio anno 2024 (Allegato 15);

Spesa per il personale relativa all'anno 2024 (Allegato 16);

Rendiconto incassi e pagamenti SIOPE anno 2024 (Allegato 17);

Rendiconto del Programma di incarichi e collaborazioni approvato per il 2024 (Allegato 18);

Elenco variazioni di bilancio di competenza dell'organo esecutivo adottate ai sensi dell'art. 175, c.5bis, TUEL (Allegato 19);

Rendiconto delle spese di rappresentanza anno 2024 (Allegato 20);

Elenco prelevamenti dal Fondo di riserva anno 2024 (Allegato 21);

Piano degli indicatori di Bilancio di cui all'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 22);

Nota informativa sui crediti e debiti reciproci verso le società controllate e partecipate e gli enti strumentali

(Allegato 23);

Accantonamenti al Fondo contenzioso e altri accantonamenti

(Allegato 24);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

(Allegato 25);

Parametri di deficiarietà

(Allegato 26);

Decreto S.M. n. 48 del 21/03/2025 di Riaccertamento ordinario residui

(Allegato 27);

Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 33/2013

(Allegato 28);

Conto del Bilancio 2024 articolato per capitoli

(Allegato 29);

Inventario Immobilizzazioni immateriali e materiali

(Allegato 30);

Inventario Partecipazioni

(Allegato 31);

Bilanci consuntivi Organismi partecipati

(Allegato 32);

4. Di trasmettere il presente schema di Rendiconto della Gestione per l'anno 2024 alla Conferenza Metropolitana per acquisire il parere ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto e dell'articolo I, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE 5 -
FINANZE E TRIBUTI

Servizio Finanziario
e Controllo di
Gestione

Ufficio Bilancio e
Rendiconto

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Eventuali note:

Cagliari lì 28/04/2025

Il Dirigente del Settore
Giampiero Soru
